



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

NR. 30 DEL 18-06-2024

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di Giugno, dalle ore 18:30, nella Sala comunale sita in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente
ZANELLA CARLO	X	
STACH MARTINA	X	
MARIN MICHELE		X
ZANELLA WALTER		X
DE NARDIN ELISA	X	
FELTRIN ELEONORA	X	
TURRO ELENA	X	
RORO ALESSIA		X
CECCHIN ELENA	X	
GRIS CARLO	X	
TOFFOLET MILO	X	
DEL MONEGO LORENZO	X	
VIGNA CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3**

PRESENTI ESTERNI:

Componente	Presente	Assente
BROCCON MORENO	X	

Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta SANDRA CURTI, Segretario Comunale.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

Oggetto: TARIFFE CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2023 è stato approvato il DUPS 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2023 è stato approvato il DUPS Aggiornato 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026, rispetto al quale, successivamente, sono state apportate delle variazioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'08.07.2021, con la quale era stato disposto di acquisire una partecipazione nella società pubblica Valpe Ambiente S.r.l., mediante conferimento in denaro e approvazione dello statuto e dell'accordo di cooperazione per la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti col sistema domiciliare e con tariffazione puntuale;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2021, ad oggetto "Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla Società partecipata Valpe Ambiente s.r.l. e approvazione del contratto di servizio", con la quale: era stato approvato il "Progetto di Servizio di sviluppo della gestione integrata dei rifiuti nel comune di Cesiomaggiore", presentato da Valpe Ambiente in data 13.12.2021 e registrato al prot. 11433, che stabiliva l'implementazione nel territorio comunale di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare idoneo a consentire la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti; il servizio di gestione dei rifiuti era stato affidato alla società Valpe Ambiente Srl, secondo il modello della c.d. delegazione interorganica o in house providing, a partire dal 01/01/2022 e per la durata di 8 anni, con contestuale approvazione del relativo contratto di servizio, poi sottoscritto in data 31.12.2021;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15.11.2022, ad oggetto "Servizio di igiene ambientale affidato in house providing alla Società Valpe Ambiente srl. Approvazione appendice al contratto dei servizi approvato con delibera consiliare n. 46 del 28.12.2021", con la quale era stata approvata un'appendice integrativa al contratto di servizio, al fine, tra l'altro, di continuare a gestire direttamente gestione l'ecocentro (guardiana), lo svuotamento dei cestini, il servizio di pulizia del territorio e lo spazzamento stradale. Tale appendice era stata successivamente sottoscritta in data 27.12.2022;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.04.2022, di validazione del Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 secondo quanto disposto dalla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.04.2022, di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

RILEVATO che, successivamente:

- le Amministrazioni Comunali di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena e Sovramonte si erano più volte confrontate sul tema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali, convenendo l'opportunità di giungere a una gestione omogenea del servizio;
- le stesse Amministrazioni avevano convenuto, al fine di armonizzare le singole gestioni e in prospettiva di riduzione della frazione indifferenziata del rifiuto, di intraprendere un percorso per giungere all'applicazione di una tariffa omogenea (c.d. "tariffa puntuale");
- nell'ottica di una maggior integrazione e di un'evoluzione del servizio in essere, era stata esplorata con il Gestore la possibilità di giungere a un servizio integrato, caratterizzato dalla

standardizzazione dei servizi a seconda della zona a livello di frequenze di raccolta, tipologia di attrezzature e servizi accessori e dall'equità contributiva a parità di servizi erogati;

- il Comune di Cesiomaggiore, con deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2023, aveva approvato apposita convenzione tra i Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena e Sovramonte, ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, al fine di gestire in forma associata la funzione inerente l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'applicazione e riscossione della tariffa. Tale convenzione era stata successivamente sottoscritta in data 15.05.2023 (atto rep. 1140/2023; estremi registrazione: Serie 1T Numero 940 del 15/05/2023);

- in ottica di integrazione e sviluppo del servizio, si era provveduto, in accordo con Valpe Ambiente, ad acquisire un nuovo progetto di servizio unitario per i sette comuni convenzionati, caratterizzato dalla raccolta porta a porta spinta e dall'applicazione della tariffa puntuale, che permetterà di ottenere i seguenti risultati:

- equità contributiva;
- disincentivazione alla produzione di rifiuto secco;
- maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti;
- prevenzione quale obiettivo prioritario comunitario;
- sostenibilità ambientale;
- semplificazione amministrativa;
- sostenibilità economica;

- il Comune di Cesiomaggiore, con deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.2023, aveva approvato lo schema di atto di modifica, integrazione e aggregazione del contratto di servizio precedentemente sottoscritto con Valpe Ambiente Srl in data 31.12.2021 e già integrato con atto sottoscritto in data 27.12.2022. Tale nuovo di modifica e integrazione del contratto di servizio originario era stato infine sottoscritto in data 17.05.2023 (atto rep. 1141/2023; estremi registrazione: Serie 1T Numero 961 del 17.05.2023);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.05.2023 era stata istituita la tariffa puntuale per il servizio rifiuti ed erano stati approvati il regolamento tariffario e il regolamento di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.05.2023 era stata approvata e validata la revisione infraperiodo del PEF 2022-2025, relativamente alle annualità dal 2023 al 2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Cesiomaggiore, presentato in forma c.d. grezza dal gestore Valpe Ambiente S.r.l. e integrato con i parametri di spettanza del Comune di Cesiomaggiore in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), redatto in conformità al METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022- 2025 MTR-2;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.05.2023 erano state approvate le tariffe TARI per l'anno 2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2024 era stata approvata un'appendice integrativa al contratto di servizio, al fine, tra l'altro, di continuare a gestire direttamente i servizi di spazzamento del territorio, pulizia del territorio (NDG) e svuotamento dei cestini stradali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2023 recante "ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ED ALLEGATI";

DATO ATTO che l'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, non aveva ritenuto di approvare, contestualmente, l'aggiornamento del semiperiodo 2024/2025 del

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025, le tariffe corrispettive e le connesse agevolazioni per l'anno 2024, nonché l'adeguamento del contratto di servizio e dei relativi allegati allo schema tipo elaborato da ARERA;

EVIDENZIATO che l'art. 3, comma 5-quinquies del d.l. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede ora quanto segue: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO l'art. 7, comma 7 quater, del d.l. n. 39 del 29.03.2024, convertito dalla legge n. 67 del 23.05.2024, che, limitatamente all'anno 2024, differisce il termine per l'approvazione, da parte dei comuni, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI dal 30 aprile al 30 giugno, tenendo, però, fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

VISTA la proposta deliberativa agli atti, recante "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMIPERODO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2022-2025", che sarà sottoposta all'esame del Consiglio del Comunale nella stessa seduta in cui sarà discusso il presente atto, ma in punto antecedente all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che il Comune di Cesiomaggiore intende ora procedere, con separato atto, all'approvazione delle tariffe corrispettive del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle connesse agevolazioni per l'anno 2024, stante le modifiche apportate al servizio integrato di gestione rifiuti, secondo la modalità del porta a porta;

DATO ATTO che la vigente normativa sul corrispettivo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art. 1, commi 639-700, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cd. Legge di Stabilità 2014), per quanto in questa sede particolarmente rileva, stabilisce che:

* il corrispettivo del servizio, sia esso tributario ovvero patrimoniale, deve assicurare "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente" (co. 654);

* le tariffe devono essere determinate "in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale" (co. 683);

* il presupposto dell'obbligo di predisporre un servizio rifiuti e, conseguentemente, di concorrere al pagamento dei relativi costi in conformità al principio «chi inquina paga» è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (co. 641);

* la tariffa "è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria" (co. 650);

* "Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti" (co. 655);

* "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" (co. 666);

* "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga" (...), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea” (co. 667);

* “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (co. 668);

RICORDATO che, a far data dal 01.01.2022, il servizio pubblico della gestione integrata dei cicli dei rifiuti di questo Comune è affidata alla Società in house “VALPE AMBIENTE s.r.l. e che, dall'anno 2023, la riscossione della tariffa corrispettiva viene effettuata da tale Soggetto Gestore;

RICORDATO, altresì, che la scelta di istituire una tariffa di natura corrispettiva (ossia patrimoniale pubblica) e non tributaria, in forza dell'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, consente di compiere politiche tariffarie maggiormente attuative del principio «chi inquina paga»;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, con la quale sono stati aggiornati il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) del servizio gestione rifiuti, stabilendo che gli stessi dovessero essere predisposti per gli anni 2022-2025, con possibilità di revisione biennale;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata, successivamente, integrata dalla Deliberazione 389/2023/R/RIF e dalla Deliberazione 07/2024/R/RIF;

RICHIAMATI:

- i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.04.2022, di approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 secondo quanto disposto dalla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021;

- i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.05.2023, relativa all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) rivisto infraperiodo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025;

- i contenuti della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, agli atti, recante "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMIPERiodo 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2022-2025", che sarà sottoposta all'esame del Consiglio del Comune nella stessa seduta in cui sarà discusso il presente atto, ma in punto antecedente all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che la Società Valpe Ambiente S.r.l. ha trasmesso una proposta di tariffe corrispettivo per l'anno 2024 e RITENUTO che le tariffe corrispettivo del servizio rifiuti, proposte per l'anno 2024 e allegate al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, siano condivisibili e possano essere approvate da parte del Consiglio Comunale (allegato sub A);

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni, purché all'importo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RILEVATA l'opportunità di esercitare tale facoltà, normativamente prevista, per conferire sostegno alle famiglie in disagio economico e alle categorie più deboli, in continuità con quanto attuato già nell'annualità 2023;

RITENUTO, in particolare, di confermare l'applicazione delle seguenti agevolazioni tariffarie, qualora si verifichino le condizioni di cui al presente provvedimento, come di seguito descritte:

1. UTENZE DOMESTICHE:

Intervento sostitutivo del Comune nel pagamento della tariffa di euro 1, oltre ad Iva e tributo provinciale, a svuotamento (bidone del secco dedicato) porta a porta, di norma quindicinale, dei pannoloni/pannolini a favore di:

- a. anziani, disabili, soggetti con disagio sanitario;
- b. nuclei familiari -con bambini da 0 a 36 mesi.

RITENUTO di stabilire, in ordine alle suddette agevolazioni, le seguenti indicazioni:

- l'istanza per ottenere le agevolazioni deve essere presentata dall'utente, che ne abbia i requisiti, direttamente al soggetto Gestore della TARI, dando atto che sarà cura dell'utente comunicare direttamente al soggetto Gestore TARI l'eventuale modifica dei requisiti;
- le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione sopra riportati saranno oggetto di verifica da parte del Gestore;

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determinano una spesa presunta complessiva di euro 3.000,00 € stanziati, come autorizzazione di spesa, nel bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024, già approvato, e che la relativa copertura è assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 5, del regolamento tariffario, il quale prevede che possano essere previste, da parte dell'ETC, rimodulazioni della misura tariffaria pari al 10% dell'intera quota dovuta per strutture residenziali, destinate a fornire condizioni abitative in un contesto protetto e comunitario, che producono cospicui quantitativi di prodotti assorbenti per l'incontinenza;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare prot. 4033/2014, in data 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

VISTI i Regolamenti Comunali per il servizio pubblico per la gestione integrata dei rifiuti e per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.05.2023;

CONSIDERATO che:

-con deliberazione consiliare n. 11 del 14/04/2011, veniva conferita, a tempo indeterminato, delega all'allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato e che con successiva deliberazione consiliare n. 42 del 27/12/2018 e n. 39 del 28/12/2021 la stessa è stata aggiornata e riapprovata;

-il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 18/02/2020;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza ai sensi:

- dell'art. 42 – comma 2^a del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 del 27/12/2013;

ATTESA l'urgenza in re ipsa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., espresso dal Responsabile del servizio associato tributi dell' Unione Montana Feltrina - Allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

UDITI i seguenti interventi:

Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno, spiegando che si è cercato di capire se fosse possibile ridurre le tariffe delle seconde case, quantomeno per i residenti nei Comuni del feltrino con seconde case negli stessi Comuni. Purtroppo ci si è accorti che, alla luce degli aumenti imposti da Arera del 2,6%, la riduzione sulle seconde case sarebbe stata veramente irrisoria e non avrebbe portato a un beneficio evidente, con contestuali malumori a carico degli utenti delle residenze domestiche.

Successivamente il Sindaco afferma che il metodo del calcolo, per le utenze domestiche, resta il medesimo dell'anno 2023, in base agli svuotamenti del secco effettuati (parte variabile). La parte fissa dipende dal numero dei componenti delle famiglie.

Il Sindaco spiega, quindi, che l'aumento medio è di circa 5 euro ad utenza e precisa che eventuali disservizi devono essere segnalati direttamente a Valpe Ambiente Srl. Conclude comunicando che a Busche verrà posizionata una calotta provvisoria e automatizzata per il conferimento dei rifiuti da parte dei non residenti nel territorio e presenti in numero elevato durante la stagione estiva.

Aperta la discussione.

Il Consigliere Assessore Vigna precisa che l'aumento dei costi è costante, di anno in anno, e che il PEF deve avere una copertura al 100% dalla tariffa. Le comunità possono puntare all'efficienza per contenere i costi. Successivamente spiega che, a livello mondiale, c'è l'importante problema degli imballaggi, pagati due volte: una volta all'atto dell'acquisto e una all'atto dello smaltimento. Quando si vota bisogna ricordarsi di chi continua a rinviare l'applicazione della c.d. plastic tax.

Per quanto il consumatore possa sforzarsi, ritiene che solo far pagare somme importanti alla fonte potrà portare ad una sensibilizzazione di chi produce e utilizza imballaggi per immettere beni sul mercato.

Il Sindaco ricorda che la presenza di microplastiche ha effetti dannosi sulla salute dei cittadini, con conseguente aumento dei costi anche del servizio sanitario. Afferma, inoltre, che anche per l'anno 2023 il Comune di Cesiomaggiore si è posizionato tra i Comuni più ricicloni del Veneto, con meno di 5.000 abitanti. Riconosce che i cittadini sono generalmente attenti e bravi, con alcune eccezioni di chi getta i rifiuti lungo i cigli stradali.

Il Consigliere Milo Toffolet esprime timore che le tariffe in futuro vengano lasciate al libero arbitrio di terzi.

Il Sindaco spiega che le tariffe saranno approvate dal Consiglio di bacino rifiuti, dove siedono anche i Sindaci. Non verranno più decise territorialmente ma a livello provinciale. Garantisce che il controllo dei Sindaci ci sarà sempre. Ribadisce, infine, che il metodo tariffario lo decidono i Sindaci. Quanto pagare in totale, quanto coprire con tariffa, invece, dipende dal PEF, dai costi complessivi di smaltimento.

Chiusa la discussione.

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

consiglieri presenti: n. 10

consiglieri votanti: n. 10

consiglieri favorevoli: n. 10

consiglieri astenuti: n. 0

consiglieri contrari: n. 0

espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE le tariffe corrispettive per i Rifiuti per l'anno 2024, - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, come da Prospetti tariffari predisposti sulla base dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il semiperiodo 2024/2025 e dei principi e delle politiche tariffarie indicate dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono riportate nell'allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

3. di DETERMINARE, per l'esercizio 2024, le seguenti agevolazioni tariffarie e alle seguenti condizioni attuative:

1. UTENZE DOMESTICHE:

Intervento sostitutivo del Comune nel pagamento della tariffa di euro 1, oltre ad Iva e tributo provinciale, a svuotamento (bidone del secco dedicato) porta a porta, di norma quindicinale, dei pannoloni/pannolini a favore di:

a. anziani, disabili, soggetti con disagio sanitario;

b. nuclei familiari - con bambini da 0 a 36 mesi.

L'istanza per ottenere le agevolazioni deve essere presentata dall'utente, che ne abbia i requisiti, direttamente al soggetto Gestore della TARI, dando atto che sarà cura dell'utente comunicare direttamente al soggetto Gestore TARI l'eventuale modifica dei requisiti.

Le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione sopra riportati saranno oggetto di verifica da parte del Gestore;

4. di DARE ATTO che, per le agevolazioni di cui al punto precedente, la spesa complessiva presunta è di euro 3.000,00 €, posti a carico del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024, già approvato, e che la relativa copertura è assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

5. di AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 17, comma 5, del regolamento tariffario, il quale prevede che possano essere previste, da parte dell'ETC, rimodulazioni della misura tariffaria pari al 10% dell'intera quota dovuta per strutture residenziali, destinate a fornire condizioni abitative in un contesto protetto e comunitario, che producono cospicui quantitativi di prodotti assorbenti per l'incontinenza;

6. di DARE ATTO che le tariffe corrispettive approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

7. di DARE ATTO che sull'importo delle tariffe in oggetto, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, all'aliquota 5%;

8. di DARE ATTO che la tariffa sarà direttamente applicata e riscossa dal gestore Società Valpe Ambiente S.r.l., a norma dell'art. 1, comma 668 della legge 147/2013 e sulla base del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti, in corso di approvazione in punto antecedente all'ordine del giorno, e che, pertanto, i ricavi derivanti dalla gestione del servizio non affluiscono al bilancio comunale ma rimangono definitivamente acquisiti al bilancio del soggetto gestore;

10. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

11. di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati al Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi".

=====

SUCCESSIVAMENTE, il Sindaco, stante l'urgenza di determinare le tariffe corrispettivo per l'anno 2024 e le connesse agevolazioni per l'utenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

consiglieri presenti: n. 10

consiglieri votanti: n. 10

consiglieri favorevoli: n. 10

consiglieri astenuti: n. 0

consiglieri contrari: n. 0

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CARLO ZANELLA

IL SEGRETARIO
SANDRA CURTI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO
SANDRA CURTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.